

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PICCOLI GRANDI CUORI ONLUS"

TITOLO I SEDE, SCOPI E FINALITA'

Art. 1) Denominazione e sede

È costituita un'Associazione denominata "PICCOLI GRANDI CUORI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE", abbreviabile in "PICCOLI GRANDI CUORI ONLUS", organizzazione di volontariato costituita in forma di associazione riconosciuta, avente personalità giuridica di diritto privato.

- Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale, in sostituzione dell'acronimo "ONLUS" o dell'indicazione di ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "PICCOLI GRANDI CUORI ODV".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

L'Associazione ha sede in Bologna, attualmente presso il reparto di Cardiologia e Cardiocirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva dell'Ospedale Policlinico Sant'Orsola - Malpighi, via Massarenti n. 9, codice fiscale 92050680377.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) Oggetto e scopo

L'Associazione è libera, apolitica ed aconfessionale, senza fini di lucro e ha durata illimitata. L'Associazione, persegue, senza scopo di lucro, prevalentemente in favore di soggetti terzi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (art. 5 comma 1 lett. c) d.lgs. 117/2017) e della ricerca scientifica (art. 5 comma 1 lett. h) d.lgs. 117/2017), promuovendo in particolare, ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura di bambini e adolescenti con cardiopatie congenite e acquisite nonché dell'adulto congenito.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra le persone affette da cardiopatie congenite e acquisite nonché le loro famiglie e i medici di famiglia, i servizi di pediatria, i servizi di cardiologia pediatrica di 1° e 2° livello dell'Emilia Romagna ed i centri di cardiologia e Cardiocirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva presenti nella Regione Emilia Romagna, in Italia, ed in particolare quello regionale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Orsola - Malpighi di Bologna;
- promuovere l'informazione tra tutti gli operatori interessati e le persone affette da cardiopatie congenite e acquisite nonché le loro famiglie, al fine di aiutarli ad affrontare in modo appropriato e consapevole il percorso di crescita onde evitare limitazioni e/o pregiudizi;
- stimolare e promuovere la ricerca scientifica e l'aggiornamento nel campo della cardiologia e cardiocirurgia pediatrica e dell'età evolutiva;



Handwritten signature: Dade Montanari

- sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni e gli enti alle problematiche rappresentate dall'Associazione;
 - promuovere la conoscenza e l'aggiornamento della mappa delle risorse idonee all'assistenza e cura delle persone affette da cardiopatie congenite e acquisite;
 - contribuire alla realizzazione, sviluppo e sostegno dei servizi ambulatoriali e di degenza, collegati alla mappa dei bisogni delle persone affette da cardiopatie congenite e acquisite nonché delle loro famiglie;
 - favorire il benessere psicologico, fisico e sociale dei pazienti attraverso forme di supporto di tipo personale, organizzativo e materiale;
 - promuovere la formazione dei volontari in ambito ospedaliero ed extra-ospedaliero seguendo precisi protocolli che assicurino le necessarie caratteristiche attitudinali ed igienico sanitarie;
 - allacciare e mantenere rapporti di collaborazione con altre Associazioni a livello nazionale ed internazionale che perseguano gli stessi fini;
 - promuovere l'attuazione di programmi in campo sanitario e socio-assistenziale predisposti dal Ministero della Salute, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e dalla Aziende USL e Ospedaliere, ricercando le condizioni per la partecipazione alla individuazione dei bisogni ed alla condivisione degli obiettivi, per una migliore gestione delle risorse;
- In via strettamente strumentale al perseguimento dei sopra menzionati scopi, nel rispetto dei limiti imposti dalle norme vigenti e secondo quanto disposto dall'art. 6 D.lgs. n. 117/2017 l'Associazione può:

- istituire periodici incontri, organizzare manifestazioni e spettacoli;
- promuovere la pubblicazione di: libri, riviste ed opuscoli e qualsiasi altro materiale di carattere divulgativo;
- esercitare ogni altra attività che possa essere utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite l'attività di volontariato svolta gratuitamente dai propri associati o dalle persone aderenti ad eventuali enti associati.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

TITOLO II ASSOCIATI

Art.3) SOCI

Diventano associati dell'associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità e che accettino lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più consiglieri da esso delegati a tal compito, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

La qualità di associati è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo, neppure per successione, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Gli associati si dividono in:

- A) Ordinari;
- B) Onorari,
- C) Sostenitori.

Sono Associati Ordinari le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

Sono Associati Onorari coloro che, per decisione del Consiglio Direttivo, vengono individuati per particolari meriti conseguiti. La nomina ad Associato Onorario è a vita, ma, è comunque revocabile qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Sono Associati sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni che in sintonia con le finalità di cui all'art.2, abbiano giovato

all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni. Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti associato dell'Associazione a titolo individuale.

È esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4) Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni;
- c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 5) Criteri di ammissione degli associati

L'ammissione a associato, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6) Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

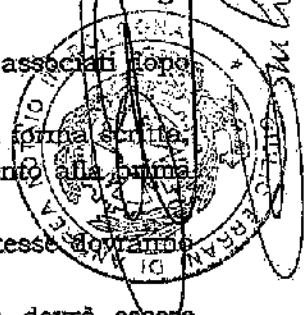
- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro il 30 aprile dell'anno di riferimento;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale



Roberto Moninori

deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.7) Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.8) Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.9) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, qualora sia nominato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa, ad eccezione dell'Organo di controllo, viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.10) Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Art.11) Competenze dell'assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, redatto ogni anno obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo.

Essa inoltre:

- provvede alla elezione del Presidente e dei restanti componenti del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera l'esclusione degli associati dall'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

Art.12) Funzionamento dell'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con il medesimo diritto di voto tutti gli associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa alla data della seduta.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un decimo dei partecipanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea degli associati viene convocata per iscritto mediante avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, inviato con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data fissata ed affisso in bacheca presso la sede dell'Associazione con almeno 20 (venti) giorni di anticipo sulla data fissata.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa


Doche Mantovani

devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. A miglior chiarimento dei quorum assembleari come sopra disciplinati, si precisa che l'approvazione da parte della maggioranza dei presenti è sufficiente anche per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art.13) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo che cura tutta l'attività associativa. È composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, non inferiore a cinque e non superiore a ventuno eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati; comunque l'Assemblea, una volta deliberato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il mandato successivo, attraverso un processo democratico di libere elezioni, dovrà garantire che almeno i 2/3 della composizione del Consiglio siano riservati a persone con cardiopatia congenita o acquisita e/o persone che hanno o hanno avuto parenti interessati dalla patologia anzidetta.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per posta elettronica con comunicazione di effettiva lettura da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo;
- la determinazione dell'importo delle quote associative;
- deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- la nomina dei componenti dei vari gruppi di lavoro, la determinazione della loro organizzazione, il tipo di rapporto con l'Associazione, la definizione degli obiettivi;
- la predisposizione di eventuali regolamenti interni;
- l'approvazione, su proposta del Presidente, dell'attività annuale, previa verifica della corrispondenza alle disponibilità di bilancio, nonché l'approvazione delle eventuali collaborazioni, dei programmi e dei progetti specifici.

Art.14) Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli associati per un mandato di tre anni in sincronia con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Ha inoltre l'obbligo di convocare l'assemblea almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, e dell'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 15) Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16) Organo di controllo

Ove obbligatorio per legge, l'assemblea degli associati con delibera a maggioranza nomina un organo di controllo, anche monocratico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 d.lgs. 117/2017.

L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri previsti dalla legge ed esercita, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

TITOLO V PATRIMONIO E RISORSE

Art. 17) Risorse economiche- Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) eventuali redditi derivanti dal patrimonio.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

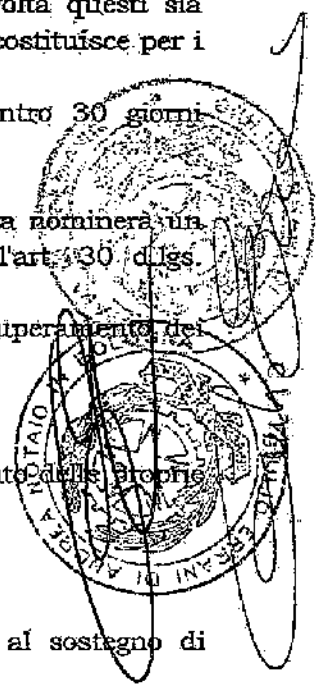
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Ove abbia a verificarsi che il patrimonio minimo previsto per legge sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 18) Gestione del Patrimonio

La gestione del patrimonio sarà affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponderà direttamente all'assemblea della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio nella annuale obbligatoria seduta di approvazione del bilancio e del rendiconto.



Dele. Montanari

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.19) Esercizio sociale e bilancio dell'associazione.

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente all'1 (uno) gennaio ed al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Associazione annualmente redige il bilancio.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.lgs. n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.lgs. n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del medesimo Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria ai sensi delle norme richiamate.

Art. 20) - Libri obbligatori

Conformemente a quanto previsto dall'art. 15 del d.lgs. 117/2017, l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali scritti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove nominato;

Ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017, inoltre, l'associazione tiene un registro dei volontari dove iscrive coloro che svolgono la propria attività di volontariato in maniera non occasionale.

Art.21) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Art.22) Clausola arbitrale

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 23) Norme transitorie e finali

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Eventuali clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

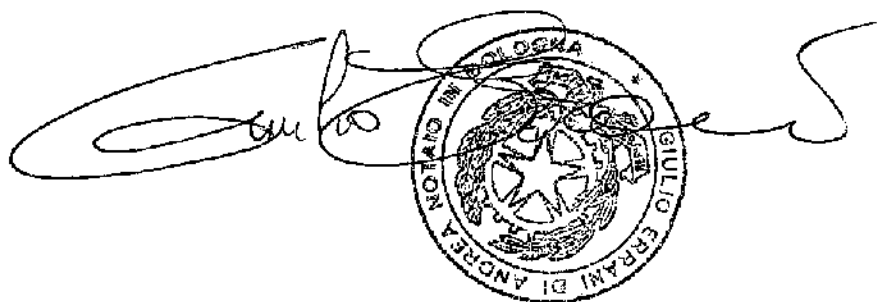
In particolare, come detto, l'acronimo ODV integrerà la denominazione e potrà essere utilizzato solo subordinatamente all'iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione del RUNTS.

Art. 24) Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di Terzo settore di cui al D.lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.



COPIA COSTITUITA DI 6 FOGLI
CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI
LEGGE CHE RILASCIO OGGI
AI SENSI D.P.R. 29-9-73 N. 601 10 MAG 2021



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central five-pointed star surrounded by a wreath. The text around the star reads "NOTARIO IN CARICA" at the top and "GIULIO ERRANI DI ANDREA" at the bottom.

